



Normativa e giurisprudenza di interesse a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte Costituzionale

(1)

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile).

[Corte costituzionale, 26 giugno 2018, n. 135 - Pres. Lattanzi - Red. Morelli](#)

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dal T.a.r. per la Liguria con quindici ordinanze del 17 ottobre ed una del 15 novembre 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Secondo il Tribunale rimettente, le ulteriori «modalità di pagamento» dei crediti da equo indennizzo previste dalla normativa – consistenti nel condizionarlo al previo rilascio di una documentata dichiarazione attestante la mancata riscossione o proposizione di azione giudiziaria per il medesimo titolo e al decorso di un termine dilatorio di sei mesi decorrente dalla trasmissione, solo se regolare e completa, di tale dichiarazione e documentazione – si porrebbero in contrasto sia con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto irragionevolmente discriminatorie nei confronti dei creditori di somme per equo indennizzo da eccessiva durata dei processi rispetto alla generalità degli altri creditori di somme nei confronti della pubblica amministrazione; sia con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., poiché l'introdotta termine semestrale – ulteriore rispetto a quello di centoventi giorni prescritto, in via generale, dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,

finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 – si tradurrebbe in una ingiustificabile compressione del diritto di agire; sia, infine, anche con gli artt. 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, per violazione del principio del giusto processo, sotto il profilo della effettività della tutela del creditore nei confronti della pubblica amministrazione.

Il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale:

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate dal Tribunale regionale amministrativo per la Liguria con quindici ordinanze del 17 ottobre ed una del 15 novembre 2016, iscritte rispettivamente ai numeri da 5 a 15 e da 34 a 38 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2017.– in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo – con le ordinanze indicate.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Rimessioni alla Corte Costituzionale

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale.

Alla Corte costituzionale la norma della Regione Sicilia che disciplina l'elezione del consiglio circoscrizionale.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 29 giugno 2018, n. 374 – Pres. De Nictolis, Est. Simonetti](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. I n. 2550/2017, concernente l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri dell'VIII circoscrizione (Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina – Palagonia) del Comune di Palermo dell'11 giugno/5 luglio 2017, nonché dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio circoscrizionale nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente in prime cure; e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio Centrale e per la proclamazione dell'odierna appellata alla carica di consigliere circoscrizionale dell'VIII Circoscrizione del Comune di Palermo in sostituzione della proclamata.

Il dispositivo della ordinanza:

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello, visti gli artt. 134 Cost., 1 della l. cost. 1/1948, 23 e ss. della l. 87/1953 e 79 del d.lgs. 104/2010:

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali) quanto al comma 3 dove si legge che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali", in riferimento agli artt. 3 e 101, comma 2, della Costituzione, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Rimessioni alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia la norma nazionale che prevede il diritto di prelazione dei dipendenti della farmacia comunale in caso di trasferimento della sua titolarità.

[Cons. Stato, sez. III, ordinanza, 4 luglio 2018, n. 4102 – Pres. Balucani, Est. Pescatore](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per la Lombardia, sez. III, n. 01048/2016](#), concernente aggiudicazione della titolarità di farmacia comunale.

La Sezione formula alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E.:

«Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di tutela della concorrenza e di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 45, da 49 a 56, e 106 del TFUE, nonché di cui agli artt. 15 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., ed il canone di proporzionalità e ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 12 comma 2 L. 362/1991, che, in caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, assegna il diritto di prelazione ai dipendenti della farmacia medesima».

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale.

(4)

Casi in cui è possibile il superamento del termine di diciotto mesi per annullare il provvedimento amministrativo illegittimo.

[Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940, Pres. Caringella, Est. Grasso.](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per il Lazio, sez. II, n. 3215/2017](#). Respinge l'appello.

Rileva il Collegio, tra l'altro, che:

"(...) l'art. 21 nonies della l. n. 241/1990 andrà interpretato nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi è consentito:

a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale;

b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco."

(5)

Orario di deposito delle memorie per l'udienza in regime di PAT - Esclusione dalla gara per assenza di firma digitale in una dichiarazione integrativa sottoscritta sul cartaceo pdf

[T.a.r. per la Calabria-Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291 – Pres. Durante, Est. Levato](#)

Per l'annullamento del decreto dirigenziale dell'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante prot. n. 5134 del 24.05.2018 di esclusione di Coloplast dalla "procedura aperta con modalità telematica per la fornitura quadriennale mediante accordo quadro di dispositivi per Medicazione Generali e avanzate per le Aziende Ospedaliere della Regione Calabria - Gara Numero 6937659" e, ove occorra, della connessa comunicazione prot. 0186134 del 28.05.2018. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che:

"In via preliminare, precisa il Collegio che non sono utilizzabili ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati dalla resistente p.a. il 26.06.2018, alle ore 17:03.

Stabilisce l'art. 55, comma 5, c.p.a. che "le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio". Ha quindi chiarito il Consiglio di Stato che "il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti, ove avvenga oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo". In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l'entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio

tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).

Sul punto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ulteriormente statuito che “l’art. 4 dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. -nella parte in cui dispone che è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito e, dall’altro, che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo- deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24:00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito” (Consiglio di Giustizia Amministrativa, 6 giugno 2018, n. 344).”

Ed ancora che:

“(...) la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.

Tanto chiarito, il documento in esame -sebbene privo di firma digitale- è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. I riportati adempimenti, come rettamente osservato dalla ricorrente, sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata -prevista nel codice dell’amministrazione digitale- consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “... sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”, come accaduto nel caso di specie.

Si aggiunga a ciò che l’inoltro alla Stazione appaltante dell’integrazione del DGUE è avvenuto per il tramite della piattaforma SISGAP, sulla quale la ricorrente si è regolarmente registrata, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, depositato l’offerta ed adempiuto a tutti i successivi incombeni. Tale sistema telematico, avuto riguardo alla disposizione 3.1 della stessa lex specialis, “è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti allo stato della tecnica”. Ne consegue che dal declamato standard qualitativo non può che derivarne un ulteriore elemento di certezza circa la provenienza ed il contenuto dell’integrazione documentale.”

I pareri e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale.

(6)

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema di Regolamento recante la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

[Cons. Stato, sezione consultiva atti normativi, 2 luglio 2018, n. 1686, Pres. Mastrandrea – Est. Luttazi](#)

Schema di Regolamento recante la definizione del contratto base, di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota pervenuta il 14 maggio 2018, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di *“Regolamento recante la definizione del contratto base, di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”*.

Lo schema di Regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, consta di 4 articoli così rubricati:

- articolo 1 (Definizioni);
- articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione);
- articolo 3 (Offerta contrattuale e modello elettronico);
- articolo 4 (Norme di rinvio e finali);

Lo schema di decreto ministeriale si colloca nel contesto del processo di riforma del mercato delle assicurazioni, processo che il Ministero riferisce completato dalle modifiche alla disciplina di settore introdotte dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, agli articoli 21 (*“Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative”*) e 22 (*“Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”*), ha integrato le modifiche al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) già introdotte dagli articoli da 28 a 34-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.

Normativa ed altre novità di interesse

(7)

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

(GU n.151 del 02-07-2018) Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2018

(8)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2018, n. 80

Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia.

(GU n.148 del 28-06-2018) Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2018

(9)

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

(GU n.148 del 28-06-2018) Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2018

(10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi

dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

(GU n.147 del 27-06-2018) Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2018

(11)

LEGGE 21 giugno 2018, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

(GU n.146 del 26-06-2018) Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2018